



Novità normative nel settore biologico

Convegno Confagricoltura Veneto

Giovedì 05 maggio 2022

«L'agricoltura biologica nel Veneto e le opportunità di sviluppo»

Giovanni Borsoi

Direzione Agroalimentare

Regione del Veneto




Regolamento UE n. 848/18

Data di applicazione




1° GENNAIO 2022 (inizialmente 01/01/21,
causa COVID19 rinviata di un anno)

Parte generale formata da



61 ARTICOLI



6 ALLEGATI





Regolamento UE n. 848/18

OBIETTIVI principali:

- le norme di produzione saranno semplificate attraverso la graduale eliminazione di una serie di eccezioni ed esenzioni
- il sistema di controllo sarà rafforzato grazie a misure precauzionali più rigorose e a controlli più approfonditi lungo tutta la catena di approvvigionamento
- i produttori dei paesi terzi dovranno rispettare le stesse norme di quelli che operano nell'UE
- le norme sui prodotti biologici copriranno un elenco più ampio di prodotti (ad es. il sale, il sughero, la cera d'api, la lana, ecc.) e comprenderanno norme di produzione supplementari (ad es. per quanto riguarda i cervi, i conigli e il pollame)
- la certificazione sarà più facile per i piccoli agricoltori grazie a un nuovo sistema di certificazione di gruppo
- si seguirà un approccio più uniforme per ridurre il rischio di contaminazione accidentale da pesticidi



Cosa cambia?

Dall' impianto normativo europeo
Regolamento (CE) n. 834/2007

Al nuovo Regolamento UE n. 848/18





OGM

Da una tolleranza per le
contaminazioni accidentali da
OGM dello 0,9%

Nessuna tolleranza





Aromi naturali

Esclusi dal conteggio del 95% dei componenti derivanti da produzione biologica



Considerati prodotto agricolo e inseriti nel conteggio del 95% di componenti derivanti da produzione biologica



Controllo e certificazione

Il certificato emesso dall'Organismo di Controllo prima si chiamava «DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO»

Ora si chiama semplicemente «CERTIFICATO»

- Da regolamento 848/18 esentati dal Certificato i «piccoli dettaglianti» che vendono **prodotto bio sfuso**: inferiore a 5.000kg/annui (differenza però se sono patate o zafferano...) e che il prodotto bio non rappresenti un fatturato superiore a 20.000 euro.
- Per gli operatori a «basso rischio» (nessuna NC negli ultimi 3 anni): i controlli possono essere eseguiti ogni 2 anni e non annuali come previsto per tutti gli altri.
- **Importazioni**: previsti accordi commerciali con Paesi terzi riconosciuti come equivalenti.



Origine

Il regolamento 848/18 concede di specificare l'origine della materia prima, indicando il nome del paese e perfino della regione.





Certificazione di Gruppo

- Precedentemente consentita solo nei paesi in via di sviluppo.
- Serve per «abbattere» i costi di ispezione e gli oneri amministrativi connessi con la Certificazione.
- Pensato per chi non può permettersi questi costi, quindi piccoli agricoltori.

Il Gruppo di operatori deve presentare i seguenti criteri:

- Composto solamente da agricoltori o operatori che producono alghe o animali di acquacoltura
- le attività possono, oltre la produzione primaria, includere: la trasformazione, la preparazione o l'immissione sul mercato di alimenti o mangimi;
- I costi di certificazione devono essere superiori al 2% del fatturato (o del volume standard di produzione biologica di ciascun membro);
- Il fatturato annuo (di prod.bio) non deve essere superiore a 25.000 € (o il volume standard di prod.bio non superi i 15.000 € annui);
- In alternativa ai punti precedenti: superficie massima 5 ettari (0,5 ha nel caso di serre e 15 ha nel caso di prati permanenti);
- Sede in uno Stato membro o in un paese terzo;
- Deve possedere personalità giuridica.



Nuovi prodotti certificabili

Viene esteso il campo di applicazione anche ad alcuni prodotti legati al settore agricolo e elencati nell'**allegato I**, quali:

- lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi,
- mate, granturco dolce, foglie di vite, cuori di palma, germogli di luppolo e altre parti commestibili simili di vegetali e prodotti da esse ottenuti,
- sale marino e altri sali per alimenti e mangimi,
- bozzoli di bachi da seta atti alla trattura,
- gomme e resine naturali,
- cera d'api,
- oli essenziali,
- turaccioli di sughero naturale, non agglomerati, e senza leganti,
- cotone, non cardato né pettinato,
- lana, non cardata né pettinata,
- pelli gregge e non trattate,
- preparati erboristici tradizionali a base vegetale.





Periodo «transitorio»

Comunicazione del MIPAAF del 10/01/2022:

1. Notifica di attività con metodo bio

- al momento SIB (Sistema Informativo Biologico) non disponibile per le «nuove» attività (es. sale marino, altri prodotti neo-introdotti e Gruppi di Operatori), fino a nuova comunicazione procedere con un invio tramite PEC all'Autorità Competente con le informazioni minime obbligatorie previste dalla notifica e quelle non gestite ancora dal SIB;

2. Certificato – come da Reg. UE 848/18

- Dal 1° gennaio possibilità di inserire il Certificato sul TRACES (piattaforma online della Commissione Europea);
- per tutto il 2022 per garantire l'iter procedurale, necessario caricamento su SIB dei Certificati emessi da parte degli Organismi di Controllo anche se caricati «volontariamente» su TRACES;
- Vengono forniti gli elementi obbligatori e specifici opzionali da inserire in Certificato come da indicazioni del Regolamento.

3. PAP (Programmi Annuali di Produzione)

- Non in contrasto con la subentrante regolamentazione europea, obbligatori almeno fino al 31/01/2023;
- Viene valutato l'obbligo di indicazione della quantità anche per il PAP Preparazioni. (**reso obbligatorio con Decreto n. 29740 del 24 gennaio 2022**)



Decreto Dipartimentale n. 29740 del 24 gennaio 2022

«PAP PREPARATORE»

Modifica il Decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012 recante "Disposizioni per la gestione informatizzata dei **programmi annuali di produzione** vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle **preparazioni** e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2017 e successive modifiche ed integrazioni".

- Il campo “**Quantità prevista**” incluso nella sezione “DATI IDENTIFICATIVI DELLE PREPARAZIONI” **deve essere obbligatoriamente compilato** dall’operatore ed indica la stima, espressa nella relativa unità dimensionale, della quantità di “Prodotto” che si prevede di preparare nel periodo di riferimento.
- La previsione di aggiornamento delle informazioni contenute nei Programmi Annuali di Produzione estese anche ai Programmi Annuali di Produzione delle Preparazioni nei casi seguenti:
 - modifica delle qualità, secondo la classificazione uniforme dei prodotti riconducibile alle attività economiche (ATECO) dei “Prodotti” che si prevede di preparare nel periodo di riferimento;
 - aumento o diminuzione del 30% delle quantità previste di “Prodotto”.



Aggiornamento sui decreti attuativi del Reg. UE 848/18

n. 52932 del 04 febbraio 2022:

unico Decreto Ministeriale attuativo del Reg.UE 848/18 ad oggi pubblicato; relativo ai controlli ufficiali **sull'attività di importazione** di prodotti biologici e in conversione **dai Paesi terzi**.

- Utilizzo di TRACES (TRAdE Control and Export System, sistema esperto comunitario per il controllo degli scambi) per: Importatore, Primo destinatario, Destinatario
- Controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e in conversione destinati all'importazione nell'Unione europea: Elementi minimi per la valutazione del rischio e la frequenza dei controlli.



Aggiornamento sui decreti attuativi del Reg. UE 848/18

Normativa che verrà abrogata:

- DM 18 luglio 2018, n. 6793 s.m.i
- DM 30 luglio 2010, n.11954 (acquacoltura) s.m.i.
- DM 8 maggio 2018 n. 34011(vino)

Intesa alla CPA (Commissione
Politiche Agricole) del 11.4.2022

Intesa raggiunta durante la Conferenza Stato-Regioni (28/04/22) sullo schema di DM MIPAAF recante "Disposizioni per l'attuazione del Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 **relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici**



Aggiornamento sui decreti attuativi del Reg. UE 848/18

Normativa che subirà modifiche: (relativo a INFORMATIZZAZIONE)

- DM 1 febbraio 2012, n. 2049 (Notifica)
- DM n. 10071 del 3 maggio 2012 (OdC unico)
- DM 9 agosto 2012, n. 18321 (PAP + certificato)



A breve verrà esaminato lo schema di Decreto, in una riunione tecnica Interregionale (**andrà ad abrogare il DM 1 febbraio 2012, n. 2049 Notifica: Gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi relativi alla notifica di attività con metodo biologico**).

NOVITA':

- Aggiunta della parte riguardante: Gruppo di operatori;
- Chiarimenti nei casi dei subentri;
- Notifica di variazione per cambio OdC (organismi di controllo);
- Obblighi di presentazione di una notifica di variazioni.



Successiva CPA e Conferenza Stato-Regioni



Legge n.23 del 09 marzo 2022

- Legge italiana recante le disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.
- in vigore dal 07 aprile 2022;
- obiettivi: regolamentare la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;
- **Disciplina in sintesi:**
 - a) Il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti;
 - b) I distretti biologici;
 - c) Le azioni per la salvaguardia, la promozione, e lo sviluppo della prod. biologica, campagne di informazione;
 - d) Marchio biologico italiano.





Novità Legge n.23/2022

Art.5 – TAVOLO TECNICO PER LA PRODUZIONE BIOLOGICA

Con questo articolo si istituisce, in seno al MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole) il Tavolo tecnico per la produzione biologica.

Costituito dai seguenti **rappresentanti**:

- 3 nominati dal MIPAAF (uno con funzione di presidente, uno per il Ministero della salute e uno per il Ministero della transizione ecologica);
- 4 delle regioni;
- 1 dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;
- 1 della cooperazione agricola;
- 4 rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale;
- 1 per ogni associazione maggiormente rappresentativa del settore biologico;
- 1 per ogni associazione maggiormente rappresentativa del settore biodinamico;
- 2 per le associazioni dei produttori di mezzi tecnici utilizzati nel biologico;
- 3 per le associazioni dei consumatori;
- 3 per la ricerca scientifica nel settore biologico;
- 1 per il CREA;
- 1 da altri istituti di ricerca;
- 3 per i distretti biologici;
- 3 per gli Organismi di Controllo.

Compiti del Tavolo:

- Delineare le priorità del Piano d'Azione nazionale per l'agricoltura biologica;
- Esprimere pareri in merito a provvedimenti e interventi normativi in materia di prod. Biologiche;
- Proporre interventi per l'organizzazione dell'attività di promozione dei prodotti Bio;
- Individuare strategie per favorire la conversione delle produzioni convenzionali in biologiche.



Novità Legge n.23/2022

Art.6 – «MARCHIO BIOLOGICO ITALIANO»

Con questo articolo si istituisce, il marchio biologico italiano, con il fine di distinguere i prodotti biologici ottenuti usando materia prima italiana.

- Il LOGO deve essere ancora definito, sia dal punto di vista grafico sia le norme di utilizzo;
- Sarà su base volontaria, nessun obbligo;
- Di proprietà esclusiva del MIPAAF;
- Il Ministero, con decreto da emanare, andrà a stabilire le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio.



Novità Legge n.23/2022

Art.7 – PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER LA PRODUZIONE BIOLOGICA E I PRODOTTI BIOLOGICI

Il Ministero, con decreto da emanare, adotta il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici.

Finalità del Piano:

- Favorire la conversione da convenzionale a biologico delle aziende agricole, alimentari e dell'acquacoltura;
- Sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali;
- Incentivare il consumo di prodotti biologici;
- Monitorare l'andamento del settore;
- Favorire l'insediamento di nuove aziende biologiche nelle aree montane;
- Stimolare gli enti pubblici ad utilizzare il biologico nella gestione del verde,
- Incentivare e sostenere la ricerca e l'innovazione in materia;
- Promuovere progetti riguardanti la tracciabilità dei prodotti biologici provenienti dai distretti biologici;
- Valorizzare produzioni tipiche italiane biologiche;
- Promuovere la sostenibilità ambientale.



Novità Legge n.23/2022

Art.8 – PIANO NAZIONALE DELLE SEMENTI BIOLOGICHE

Il Ministero, con decreto da emanare (previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni), sentito il Tavolo Tecnico, adotta un piano nazionale per le sementi biologiche finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi stesse e a migliorarne l'aspetto qualitativo e quantitativo. (con riferimento a varietà adatte all'agricoltura biologica).

- Il Piano è finanziato dal Fondo per lo sviluppo delle produzioni biologiche (vedi slide dopo).
- Aggiornato con cadenza triennale.



Novità Legge n.23/2022

Art.9 – FONDO PER LO SVILUPPO DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA

Il MIPAAF, con propri decreti, (previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni), andrà ad aggiornare, anche annualmente, la quota del Fondo.

Destinazioni del Fondo:

- Marchio biologico italiano
- Piano nazionale delle sementi biologiche (introdotto con l'art. 8)
- Programmi di ricerca e innovazione



Novità Legge n.23/2022

Art.13 – «DISTRETTI BIOLOGICI»


Con questo articolo si determina il concetto di «Distretto Biologico».

Caratteristiche:

- Come da art. 13 decreto legislativo n.228/01, dove annovera distretti biologici e i biodistretti tra i distretti del cibo;
- Presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, comprese aree naturali protette nazionali e regionali e le aree della Rete 2000;
- Uso limitato di fitosanitari, in particolar modo gli enti pubblici possono vietare l'uso di diserbanti per le strade e le aree verdi urbane
- Gli agricoltori convenzionali adottano pratiche necessarie per impedire l'inquinamento accidentale delle coltivazioni biologiche

Vengono definiti anche gli **obiettivi** del Distretto:

- Promuovere la conversione da convenzionale a biologico;
- Incentivare l'uso sostenibile delle risorse naturali;
- Stimolare i processi di preparazione, trasformazione, valorizzazione e promozione dei prodotti biologici. (incluso il turismo rurale)
- Promozione dei Gruppi di Operatori





Novità Legge n.23/2022

Art.14 – ORGANIZZAZIONI INTER PROFESSIONALI NELLA FILIERA BIOLOGICA

Con questo articolo si va a disciplinare il riconoscimento, da parte del MIPAAF, delle organizzazioni inter-professionali nella filiera biologica, che:

- Sono costituiti da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle fasi della trasformazione o commercio dei prodotti bio;
- Sono costituiti per iniziativa delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della prod., trasformazione e commercio di prodotto bio;
- Perseguono una finalità specifica coerente con le finalità sotto dettagliate.

Si va a dettagliare le **finalità** che devono prefissarsi:

- Aumentare conoscenza e trasparenza delle produzioni;
- Migliorare il coordinamento dell'immissione nel mercato del prodotto;
- Redigere contratti per la vendita o l'acquisto di prodotto biologico;
- Trovare nuovi sbocchi di mercato;
- Aumento della sostenibilità;
- Promuovere il consumo di prodotto biologico.

Requisiti:

- Prevedere, nello statuto, una o più finalità indicate al comma 1, lettera c) (vedi voce «finalità» sopra descritta)
- Gestione del 30% del valore dei prodotti da filiera biologica nazionale
- Per le organizzazioni che operano in una determinata circoscrizione economica (art. 164, comma 2 , Reg UE 1308/13), almeno il 40% del valore dei prodotti della filiera biologica nella circoscrizione e il 25% a livello nazionale.



Novità Legge n.23/2022

Art.15 – ACCORDI QUADRO

Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative della produzione con metodo biologico, possono stipulare, per le imprese che hanno loro conferito mandato, accordi quadro aventi come oggetto la disciplina dei contratti di cessione di prodotti biologici, definendo le condizioni contrattuali e prevedendo un corrispettivo pari ad almeno i costi medi di produzione.



Novità Legge n.23/2022

Art.16 – INTESA DI FILIERA PER I PRODOTTI BIOLOGICI

- Ministero istituisce il Tavolo di filiera per i prodotti biologici al fine di promuovere l'organizzazione del mercato e la stipulazione delle intese di filiera. **(previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni)**
- Il Tavolo propone al Ministero le intese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nel settore biologico presenti al **Tavolo Tecnico** nonché le intese stipulate e proposte nell'ambito delle **organizzazioni interprofessionali**.
- Intese di filiera istruite da MIPAAF, che una volta verificata la compatibilità con le varie norme ne pubblica il contenuto in Gazzetta Ufficiale.
- Le intese di filiera non possono comportare restrizioni della concorrenza ma comunque possono prevedere specifici accordi con lo scopo di indirizzare la produzione in funzione degli sbocchi di mercato e in funzione della qualità, anche andando a limitare il volume dell'offerta.

Scopi delle Intese di filiera:

- a) Valorizzare le produzioni biologiche;
- b) Ottimizzare i costi di produzione per favorire lo sviluppo dei processi di trasformazione e preparazione con metodo biologico;
- c) Tutelare il territorio e l'ambiente;
- d) Tracciabilità del prodotto;
- e) Promuovere e sostenere attività connesse alle aziende biologiche;
- f) Promuovere i distretti biologici;



Novità Legge n.23/2022

Art.17 –ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI BIOLOGICI

Le regioni esercitano le attività di verifica sulla sussistenza dei requisiti e sulla loro permanenza come Organizzazioni dei produttori. Il Ministero è competente nel riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni nel caso in cui queste associano organizzazioni di produttori riconosciute da regioni diverse.

I **criteri** per il riconoscimento vengono **definiti con decreto MIPAAF**, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Condizioni: Che vengano promosse su iniziativa dei produttori e che in statuto ci sia almeno uno delle seguenti finalità:

- a) Commercializzazione, in forma associata, della produzione
- b) Attivazione di un programma operativo con una delle seguenti attività:
 - 1. programmare la produzione e adeguarla sulla domanda;
 - 2. Gestire le crisi di mercato;
 - 3. Ridurre i costi di produzione e stabilire i prezzi alla produzione;
 - 4. Promuovere pratiche culturali rispettose dell'ambiente;
 - 5. Assicurare trasparenza e regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita.

Obbligatorie in statuto:

- a. Obbligo per i soci di applicare le regole dettate dall'organizzazione in materia di commercializzazione, produzione, e tutela ambientale;
- b. Obbligo per i soci di versare i contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione stessa;
- c. Possibilità di aderire ad una sola organizzazione per tipologia di prodotto;
- d. Quota minima della produzione per socio;
- e. Durata minima del vincolo associativo;
- f. Regole a garantire ai soci un controllo dell'organizzazione (per evitare abusi di potere, per ammettere nuovi soci, per applicare eventuali sanzioni, per avere una trasparenza contabile, per avere dati statistici e di programmazione).



Grazie per l'attenzione

Giovanni Borsoi
Direzione Agroalimentare
Regione del Veneto